



Arezzo 17 dicembre 2015

**Al Sindaco di Arezzo - Ing. Alessandro Ghinelli
Al presidente del Consiglio Comunale - Dott. Alessio Mattesini**

Interrogazione urgente

OGGETTO: Verifiche sismiche sugli edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico per le finalità di protezione civile

PREMESSO CHE

- Con l'ordinanza n. 3274/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 3) diventano obbligatorie, entro cinque anni dall'emanazione dell'ordinanza, le verifiche sismiche per edifici di interesse strategico e rilevante:
"E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia per gli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1"
- Arezzo si trova in zona 2.

VALUTATO CHE

- Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 aveva fissato al 31 dicembre 2011 il termine entro cui effettuare le verifiche sismiche indicate nella citata O.P.C.M. 3274/2003;
- L'art. 3 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. mille-proroghe) ha differito il termine per le verifiche sismiche al 31 dicembre 2012;

- Il comma 421 dell'articolo unico della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha prorogato ulteriormente al 31/03/2013 il termine di cui sopra.

CONSIDERATO CHE

- L'art. 2, comma 3, O.P.C.M. 3274/2003 obbliga ad effettuare le verifiche sismiche sui seguenti edifici:
 - (I) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - (II) edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in caso di eventuale collasso.
- Il Dipartimento della Protezione Civile, a più riprese, con una serie di circolari (n. DPC/SISM/0031471 del 21 aprile 2010, n. DPC/SISM/0075499 del 7 ottobre 2010 e n. DPC/SISM/0083283 del 4 novembre 2010), ha fornito chiarimenti sulle modalità e soggetti interessati e cioè:
 - (I) i proprietari degli edifici devono procedere alla verifica sismica, con conseguente compilazione ed inoltro delle schede allegate alle circolari entro il 31 dicembre 2010 (oggi, 31 marzo 2013);
 - (II) gli esiti della verifica non determinano l'obbligatorietà e improcrastinabilità degli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico, salvo i casi nei paragrafi 8.3 e 8.4 delle norme tecniche per le costruzioni approvate con d.m. 14 gennaio 2008;
 - (III) gli interventi sub (I) devono essere oggetto della programmazione da parte delle Amministrazioni interessate e possono essere oggetto di finanziamento pubblico;
 - (IV) "chi ha la responsabilità di un'opera che è stata soggetta a verifica, sia ai sensi dell'ordinanza 3274/2003, sia ai sensi delle NTC08, si deve attivare per gestire in modo appropriato gli esiti della verifica in questione tenendo conto di quanto riportato nelle norme";
 - (V) "se il soggetto responsabile è una Pubblica Amministrazione, deve tener conto della verifica in sede di pianificazione triennale;
 - (VI) "se il soggetto è un privato, comunque obbligato alla verifica, egli comunque deve attivarsi in funzione degli esiti della verifica interagendo con il tecnico che l'ha redatta: qualora emergesse la necessità di un intervento esso dovrebbe essere attivato in un tempo compatibile con le condizioni di rischio riscontrate".

Il Movimento 5 Stelle Arezzo CHIEDE se questa Amministrazione è in possesso:

- Della mappatura completa degli edifici rilevanti e di interesse strategico ricadenti nel territorio comunale.
- Della totalità delle verifiche di vulnerabilità sismica di tali strutture così come previsto dall'art. 2, comma 3 dell'O.P.C.M. N°3274/2003 e della relativa programmazione del piano triennale (Legge 11 febbraio 1994, n. 109) prevista dal D.P.C. SISM 0083283 del 04/11/2010 in rif. Al comma 6 dell'O.P.C.M. 3274.
- Delle valutazioni della sicurezza come indicato al paragrafo 8.3.delle NTC2008 (Norme Tecniche sulle Costruzioni) sugli edifici pubblici esistenti ricadenti nel territorio comunale.
- Del "piano di evacuazione" per gli edifici pubblici e, nel caso, per quali strutture tale piano non è ancora disponibile e per quale motivo.